

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1593)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MORO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

e col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(BOSCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1971

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra alcuni Paesi aderenti alla Conferenza europea per le telecomunicazioni spaziali (CETS) e l'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione dei vettori spaziali (ELDO) relativo ad alcuni esperimenti di telecomunicazioni da realizzarsi in connessione con il lancio F.9 dell'ELDO, firmato a Neuilly sur Seine il 5 febbraio 1969

ONOREVOLI SENATORI. — L'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) con l'Accordo concluso il 5 febbraio 1969 con i Governi del Belgio, Danimarca, Italia, Norvegia e Svezia, nella loro qualità di membri della Conferenza europea per le telecomunicazioni via satellite (CETS), si impegnava a mettere a disposizione di detti Governi, per la sperimentazione di materiale per telecomunicazioni, una parte del volume utile del satellite che, secondo i programmi dell'Organizzazione, doveva essere messo in orbita con il lancio sperimentale denominato F. 9.

La necessaria strumentazione per gli esperimenti di telecomunicazioni veniva fornita dai cinque Stati. Per quanto riguarda il no-

stro Paese, l'Accordo affidava all'Italia compiti di rilevante impegno tecnico e prestigio scientifico; in particolare l'Italia si impegnava a fornire un sistema di antenne e un ripetitore per microonde, nonché a curare la commutazione fra gli esperimenti. Inoltre l'ELDO, responsabile di tutta l'esecuzione del progetto, nel quadro del proprio programma, affidava ancora all'Italia il compito di sistemare nel satellite tutta la strumentazione e di procedere alle relative prove.

A partire dal decimo giorno successivo alla messa in orbita del satellite, si sarebbe dovuto procedere ai vari esperimenti di telecomunicazioni da parte dei cinque Paesi interessati. A tal fine veniva stabilita la collaborazione tra i cinque Governi nell'uso del-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le stazioni a terra previste per questo esperimento e cioè quelle del Fucino in Italia, di Raö in Svezia e di Tromsö in Norvegia.

L'Accordo ha previsto la creazione di un Comitato direttivo e di un apposito gruppo tecnico con il compito di affiancare l'ELDO per tutti i problemi di preparazione dell'esperimento e del suo inserimento nel satellite.

Ogni Governo infine aveva facoltà di designare un organismo, impresa o gruppo di imprese responsabili per la fornitura della strumentazione e per i costi derivanti dall'Accordo. Per l'Italia è stato designato quale organo il Consiglio nazionale delle ricer-

che, sul cui bilancio grava quindi ogni onere derivante per l'Italia dal presente Accordo.

L'Accordo, che non comporta spese a carico dell'erario, ha però formato oggetto di un disegno di legge in relazione all'esistenza di una clausola (art. 17) che prevede la soluzione di controversie mediante arbitrato.

Quantunque il lancio del satellite sia già avvenuto e sia quindi venuto meno l'oggetto dell'Accordo, si ritiene tuttavia opportuno dar corso ugualmente al disegno di legge in relazione al citato articolo 17 per il caso possano sorgere eventuali contestazioni nel corso della sistemazione delle pendenze finanziarie non ancora definite.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra alcuni Paesi aderenti alla Conferenza europea per le telecomunicazioni spaziali (CETS) e l'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione dei vettori spaziali (ELDO) relativo ad alcuni esperimenti di telecomunicazioni da realizzarsi in connessione con il lancio F.9 dell'ELDO, firmato a Neuilly sur Seine il 5 febbraio 1969.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 dell'Accordo stesso.

ALLEGATO

AGREEMENT BETWEEN CERTAIN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN CONFERENCE ON SATELLITE COMMUNICATIONS AND THE EUROPEAN ORGANISATION FOR THE DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF SPACE VEHICLE LAUNCHERS CONCERNING THE F9 FIRING

Since the European Organisation for the development and construction of space vehicle launchers (ELDO) has offered to certain Member States of the European Conference on Satellite Communications (CETS) to place at their disposal, for the purpose of testing telecommunications equipment produced in such States, space available in a satellite due to be put into orbit in an experimental firing known under the code of F9, on the understanding that the ELDO development programme will allow and will not be prejudiced by the experiment, the Organisation, hereinafter referred to as ELDO, on the one side, and the Governments of Belgium, Denmark, Italy, Norway and Sweden acting in their capacity as members of CETS, hereinafter referred to as the Governments, on the other side, have concluded the present Agreement to which are attached four annexes forming an integral part of the Agreement.

Article 1

Within the framework of its current development programme, in which an F9 firing is envisaged and planned to take place in October 1969, ELDO undertakes to accept from the Governments for flight testing purposes the integration of telecommunications equipment into the F9 satellite provided that the F9 firing does in fact take place.

Article 2

ELDO shall determine after consultation with the Governments, the timescale for delivery of documents and hardware for integration of the telecommunications units into the satellite. (See Annex II, Technical Provisions).

Article 3

(a) ELDO shall be responsible for all aspects of the implementation of this experiment within the ELDO programme. It is the intention of ELDO, on its side, to entrust Italy with the task of integrating the telecommunications units into the satellite and carrying out the associated testing.

(b) The assistance of the Systems Design Group set up in pursuance of Article 6 of the present Agreement shall be given to ELDO and Italy. This assistance should be sought whenever necessary.

(c) Should the testing prove it necessary, the Governments agree to have the telecommunications units modified and adjusted to make the units compatible with the ELDO launcher and satellite system.

(d) ELDO agrees to such reasonable modification of the satellite structure as will be necessary to fix microwave antenna system into the satellite, it being understood that, should ELDO so require, the Governments will modify and finance the equipment concerned on their side.

Article 4

(a) In the event of the integration of the telecommunications equipment being liable to delay the date of the F9 experimental firing (as set out in Article 1) or jeopardise its prime trials objectives, ELDO shall terminate all or part of the experiment.

(b) Whenever possible, before such a decision may take effect, an opportunity shall be given to the Governments to consult with ELDO on this matter. When this is not possible, the Steering Committee mentioned in Article 6, or its representative at Woomera, will be informed of any decisions relating to the experiment.

(c) Each Government may at any time withdraw from the experiment following consultations with the other Governments and ELDO and upon payment of its share of the common expenditures already incurred, provided such withdrawal does not jeopardise the firing. In such an event, the withdrawing Government will supply (on a cost reimbursement basis) the equipments and perform the operations which, according to the present Agreement, are necessary for the completion of the experiment on the side of the other Governments.

(d) A termination according to the provisions of this article shall not be the subject of a dispute between the parties.

(e) A termination according to the provisions of this article will not exempt the Governments from the obligation to reimburse ELDO, according to the Agreement, all costs actually incurred relating both to the experiment in respect of Article 12 (d) hereunder and its termination.

Article 5

The distribution of work and responsibilities among the Governments are set forth in Annexes I and IV of the present Agreement.

Article 6

(a) The Governments shall appoint a Steering Committee as described in Annex I, to represent the Governments vis-à-vis ELDO in all matters regarding the present Agreement.

(b) The Steering Committee shall appoint a Systems Design Group as described in Annex I, to be responsible to it for the overall design, systems engineering, integration and testing of the telecommunication equipment.

Article 7

In agreement with ELDO, from the tenth day after injection of the satellite into orbit and without prejudice to the right of ELDO to use the satellite for its own purposes, the Governments shall be at liberty to conduct telecommunications experiments.

Article 8

The Governments, through the Steering Committee, shall determine in consultation with ELDO, systems specifications and the schedule for the orbit test programme.

Article 9

(a) ELDO shall have full and unrestricted access to any information regarding the construction and testing of the telecommunications units and of their components and shall have the right, at any

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

time and at any stage, to inspect the work performed by the Systems Design Group. Consequently, any such construction work shall be deemed to be known to ELDO.

(b) This Article shall not be construed so as to confer on ELDO or any of the Member States of ELDO or on any person under the jurisdiction of such state the right to use the technical information acquired under the terms of paragraph (a) for any purpose which is not explicitly the subject of the present Agreement and related to the F9 experiment.

Article 10

(a) In view of the provision of paragraph (a) of Article 9 of the present Agreement, no-one on the side of the Governments shall be responsible vis-à-vis ELDO for any failure of the F9 experiment which may have been caused by the telecommunication equipment, its integration into or presence in the satellite.

(b) In the event of any failure of the F9 experimental firing, neither ELDO nor any of its Member States shall be held responsible vis-à-vis the Governments for any loss or damage caused to the telecommunications equipment or for any failure of the telecommunications experiment.

Article 11

(a) No-one on the side of the Governments shall be responsible for any injury or damage caused to third parties in connection with the launching and maintenance in orbit of the satellite.

(b) Neither ELDO nor any of its Member States shall be held responsible for any loss or damage caused to persons employed in the execution of this Agreement on the side of the Governments.

Article 12

(a) The costs of the design, development, construction, procurement and transport of the various telecommunication units and associated check-out equipment shall be borne directly by the individual Government responsible for that particular item of equipment under the provisions of Article 11 of Annex I of this Agreement.

(b) Experts appointed for the Systems Design Group and their assistants shall be paid for on the side of the Government having made the appointment. Their travel expenses and allowances shall also be borne by the said Government.

(c) Any administrative costs necessary for the joint work within the Systems Design Group shall be borne on the side of the Governments pursuant to Article 5 (c) of Annex I of this Agreement.

(d) The following costs incurred by ELDO shall be borne on the side of the Governments:

(i) costs directly incurred by the ELDO Secretariat for the sole purpose of implementing this Agreement;

(ii) costs specifically related to any adaptation or modification of the satellite structure and equipments, necessary for the sole purpose of integrating the telecommunications equipment into the satellite;

(iii) costs specifically related to any test, mechanical, electrical or environmental, necessary for the sole purpose of integrating the telecommunications equipment into the satellite as well as for ensuring its correct functioning.

These costs will be calculated according to Article I of Annex III, and reimbursed to ELDO according to the provisions of Article II of Annex III.

Article 13

The ground stations fully owned on the side of the Governments and used for the experiments shall be available on equal terms as among the Governments for the purpose of testing adequately the performance and capability of all the telecommunications units in orbit. The Governments shall be given fair and equal opportunity to participate in and to follow the tests performed in the ground stations and shall have free access to all recorded data regarding the tests. Experts designated on the side of any of the Governments as well as by ELDO shall be admitted to the same ground stations.

Article 14

(a) The telecommunications and associated equipment intended solely for the Governments' experiment in F9 shall be exempt, on entry and departure from the territories of the Governments, from payment of import duties and taxes, inspection fees and similar duties or charges and from restrictions and prohibitions imposed on economic or other grounds.

(b) ELDO undertakes to use its good offices to enable the Governments to obtain the exemptions referred to in paragraph (a) of this article upon the entry and departure from ELDO Member States of the telecommunications equipment intended solely for the Governments' experiments in F9.

(c) The Governments will observe the same security requirements as persons representing ELDO or ELDO Member States upon entry to the Woomera launching range for the purposes of this experiment. The necessary requirements shall be communicated to the Governments by ELDO.

Article 15

Each of the Governments may designate an institution, enterprise or a group of enterprises under its jurisdiction to be responsible on its side vis-à-vis ELDO and each of the other parties to this Agreement for any work and for the procurement of any equipment allotted to that Government as well as for the payment of any cost due under the present Agreement.

This provision shall not be construed so as to absolve the Governments from their obligations vis-à-vis ELDO as parties to any legal procedure regarding the settlement of any dispute concerning the interpretation and application of this Agreement.

Article 16

If any of the parties considers it desirable, it may request consultation with the other parties with a view to ensuring the implementation of and satisfactory compliance with the provisions of the present Agreement and its Annexes. Such consultation shall begin as soon as possible and not later than twenty days after the date of the request, unless otherwise agreed.

Article 17

(a) Disputes arising out of the interpretation or application of this Agreement or its Annexes, with the exception of Article 4, which cannot be settled directly between the parties, may be submitted to an arbitration tribunal. If a party intends to submit a dispute to arbitration, it shall notify the other party or parties.

(b) The composition of the tribunal shall be agreed between the parties involved in the dispute. In the event of no agreement being reached between the said parties, the composition of the tribunal shall be determined by the President of the International Court of Justice.

(c) The tribunal shall determine its own procedure.

(d) No appeal shall lie against the award of the arbitration tribunal, which shall be final and binding on the parties. In case of dispute concerning the import or scope of the award, it shall be incumbent upon the arbitration tribunal to interpret it on request by any party to the dispute.

Article 18

This agreement shall enter into force, for each Government, with the notification to ELDO of the implementation of the respective internal procedures, provided that ELDO has already acceded to the agreement.

With the entry into force of this agreement, retroactive application will be given to the arrangements under Article 12, which will be effective from 1st April 1967.

ELDO shall give notice to all signatories of the notifications received under the present article.

Article 19

This agreement may be revised by agreement amongst all the parties.

In witness whereof the undersigned plenipotentiaries, duly authorised thereto, have signed this agreement.

Done in English language at Neuilly-sur-Seine, France this fifth day of February 1969, in a single original which shall be deposited in the archives of the European Organisation for the Development and Construction of Space Vehicle Launchers, who shall transmit a certified true copy to each signatory state.

For the Kingdom of Belgium :

J. BOUHA

For the Kingdom of Denmark :

P.W. FRELLESVIG

For the Italian Republic :

F.M. MALFATTI

For the Kingdom of Norway :

H. VOGT

For the Kingdom of Sweden :

C.H. VON PLATEN

For the European Organisation for the Development and Construction of Space Vehicle Launchers :

R. AUBINIÈRE

INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS BETWEEN THE GOVERNMENTS

Steering Committee

1. The Governments shall appoint a Steering Committee to represent them vis-à-vis ELDO in all matters regarding the present Agreement.
2. The Steering Committee shall be composed of one representative of each of the Governments.
3. The Steering Committee decides with unanimity. Belgium and Italy have one vote each; Denmark, Norway and Sweden one vote jointly.
4. Each Member of the Steering Committee may be assisted by advisers. The Committee may decide to invite advisers from ELDO to assist the Committee on a permanent or ad hoc basis.
5. (a) As between the Governments each of them shall bear and retain the control over its own expenditure as envisaged in paragraph (a) of Article 12 of the Agreement. The cost envisaged in paragraph (d) of the same Article and any other costs of a common character shall be borne by the Governments in equal shares; Denmark, Norway and Sweden in this respect to be considered as one Member.
(b) Expenditures referred to in paragraph (d) of Article 12 of the present Agreement shall be approved in advance by the Steering Committee.
(c) The expenditure referred to in paragraph (c) of Article 12 of the Agreement shall be covered by means of a special fee to be levied in addition to the contribution by the Governments to the CETS Secretariat costs. The function of administrator of the fund established through the collection of the special fee will be assumed on the side of Italy. The payments necessary to cover the costs envisaged in the aforesaid paragraphs will be made out of the fund as requested by the Steering Committee.

Systems Design Group

6. The Steering Committee shall appoint a Systems Design Group.
7. The Systems Design Group shall be composed of experts from the Governments. The Steering Committee shall appoint one of the experts as Manager of the Group.
8. The Manager of the Systems Design Group shall plan and direct the activity of the Group. He shall participate in the meetings of the Steering Committee unless otherwise decided by the Committee.
9. The specific tasks of the Systems Design Group shall include:
 - (i) integration of the various telecommunication units with each other;
 - (ii) assistance to ELDO for the integration of the telecommunication equipment into the satellite as set forth in the present Agreement;
 - (iii) assistance to ELDO for all necessary dynamic, electrical and thermal testing as set forth in the present Agreement.
10. Any dispute arising within the Systems Design Group which cannot be settled by its Manager and the continuation of which would be likely to seriously hamper the work of the Group shall be referred by the Manager to the Steering Committee for immediate decision.

11. The distribution of work among the Governments shall be as follows:

(a) Responsibility for and procurement of the telecommunication equipment to be constructed and supplied;

Belgium: one microwave beacon transmitter and ground equipment, i.e. instrumentation facilities which, in addition to ground terminal equipment, may be required for the operation and evaluation of the space-borne equipment.

Italy: antenna system and one transponder (microwave) and interexperiment switching.

Denmark, Norway and Sweden jointly: one microwave transponder*.

(b) On-board telemetry and telecommand equipment as well as the integration of the antenna system into the satellite structure will be performed by Italy.

(c) Modification of any part of the telecommunication equipment shall be made by each of the Governments, if proved necessary following mock-up trials or otherwise with regard to the integration of the telecommunications equipment within itself or into the satellite.

ANNEX II

TECHNICAL PROVISIONS

Article I

1. The satellite will be tumbling and will be placed in a near polar orbit. ELDO has taken note of the desired orbit of 4.000 km apogee and will endeavour to achieve it as far as the F9 Trials Objectives will allow.

The Steering Committee will be kept fully informed in this respect.

2. The telecommunication equipment will be operating within microwave bands and will have a total volume and mass not exceeding 40 litres and 40 kilogrammes respectively.

Its energy consumption will not exceed 200 watt hours for any consecutive 24 hours, with the constraint that the on-board batteries will never be discharged below 70% of their nominal capacity; it is understood that this consumption will include the energy required by the STV equipments operating solely for the CETS experiment.

3. ELDO will provide the satellite with VHF telemetering equipment including encoder and modulator, capable of transmitting to earth data sampled regarding the condition of the telecommunication units. ELDO will furthermore provide the satellite with telecommands including demodulator and decoder, enabling commands from earth to influence the functioning of the telecommunication units.

4. ELDO shall supply the necessary information relating to the following aspects:

(i) maximum permissible interference between the telecommunication units referred to above and the telemetering and telecommand equipment provided by ELDO together with data on the interference between the ELDO equipment including the ground equipment and the telecommunication units;

(ii) maximum permissible dynamic unbalance;

(iii) the expected environmental data for the telecommunication units during launching and in orbit, such as shock, vibrations along the different axes, acceleration conditions, pressure, temperature variations, radiation environment, corrosive atmospheres, weights and volumes, non-flight conditions;

(iv) orbit mechanics, such as the expected position and range of the apogee and perigee one day after injection into orbit;

(v) the value of the voltages available in the satellite from the ELDO power supply.

* See Annex IV.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. ELDO shall provide orbital and telemetry flight data as soon as possible after injection into orbit, and subsequently any such information that is available.

Article II

1. On the basis of an F9 launch in October 1969, the delivery dates for documents and hardware to be supplied by the Governments are planned as follows:

1.1. Delivery of Documents

(a) Systems Requirements.....	Step 1	15. 3.68
	Step 2	15. 5.68
(b) Qualification Test Report		15.11.68
(c) User's Handbook	Step 1	15.10.68
	Step 2	15. 3.69
(d) Check-out equipment	Step 1	1.11.68
Installation requirements.....	Step 2	1. 3.69

1.2. Delivery of Hardware

(a) Geometrical Mock-up	24. 8.68
(b) Prototype Unit	15.11.68
(c) Flight Unit	15. 3.69
(d) Spare Flight Unit	1.12.68
(e) Check-out Equipment - Rome	1.11.68

1.3. ELDO shall supply a paper detailing the documents and specifying the hardware standard.

2. The established ELDO technical trials and reporting procedures shall apply to the equipment.

3. The telecommunication experiment will be included in the ELDO Trials Objectives as a Category 2 experiment, which means that it would, at no time, be allowed to delay the F9 firing programme or affect the F9 Trial Objectives; in fact, each case shall be treated on its merits.

Article III

1. The testing referred to in paragraph (a) of Article 3 of this Agreement shall include the mechanical, electrical, thermal and vacuum technical conditions and qualities of the telecommunication units.

2. The modifications and adjustments referred to in paragraph (c) of Article 3 of this Agreement may concern radio interference in excess of permissible limits, shown as a result of testing performed on an electric model, or dynamic or thermal unbalance.

3. The following will be performed by the Governments in addition to the construction and supply of the telecommunication units:

- (i) the construction and supply of any devices required to fix the telecommunication units into satellite structure;
- (ii) the construction and supply of the necessary antenna system;
- (iii) the integration of the various transponders, including interexperiment switching and any cabling required;
- (iv) converting, stabilizing and filtering of power supplied;

- (v) the adaptation of test points to the satellite sampling equipment;
- (vi) the adaptation of any command from the satellite decoding equipment for the purpose set forth in paragraph 3 of Article I of this Annex;
- (vii) the supply of pre-launch check-out equipment for the telecommunication units.

4. Assistance by the Systems Design Group will also include:

- (i) the attachment of engineers to the STV integration team under the responsibility of the STV design authority;
- (ii) the attachment of engineers to the STV trials team under the responsibility of the ELDO STV team leader.

ANNEX III

FINANCIAL PROVISIONS

I. — *Reimbursable costs*

The Governments will reimburse to ELDO on a cost reimbursable basis the necessary expenses incurred by ELDO in connection with the implementation of this Agreement calculated as follows:

- (i) the actual net salaries (comprising basic salary after deduction of internal tax, expatriation allowance, family allowances, and the contribution to the ELDO Provident Fund after deduction of internal tax) paid to A-grade staff of the ELDO Secretariat increased by the appropriate overheads;
- (ii) travel expenses reimbursed to such ELDO Secretariat staff in accordance with the ELDO Staff Regulations;
- (iii) the relevant cost of external contracts placed by or on behalf of ELDO in agreement with the Governments and entirely or partly dealing with the work defined in the Agreement, e.g. the relevant expenses incurred by the STV design authorities;
- (iv) miscellaneous direct costs readily identifiable as incurred exclusively for the purpose of the work defined in the Agreement.

II. — *Commitments and Payments*

(i) ELDO shall annually inform the Steering Committee, in the form of an abbreviated development cost plan, of the amounts of the commitments to be entered into and payments to be made by ELDO during the calendar year in respect of the above costs;

(ii) Upon request, ELDO shall supply the Steering Committee with all available information to enable an appreciation of such costs to be made;

(iii) Within three months of notification to the Steering Committee of the annual commitments and payments referred to in paragraph (i) the Governments shall advance to ELDO fifty per cent of the funds required to meet the payments to be made during the year;

(iv) ELDO will only enter into commitments under this agreement, after and to the extent that, the Governments enter into commitments with ELDO and undertake to repay to ELDO payments made under this agreement in the calendar year in which ELDO itself has to make payments;

(v) Notwithstanding the commitment in the above paragraphs the Governments undertake to reimburse all costs claimed by ELDO every three months which are attributable to the relevant work, and every time not later than two months after the presentation of the bill to the headquarters of the Steering Committee. These payments in respect of costs in the first three quarters of the year shall be in respect of fifty per cent of the bills submitted to the Steering Committee, the other fifty per cent being deducted from the advance. Payment in respect of the bill for the last quarter of the year shall be adjusted to take account of the remaining balance of the advance;

(vi) All receipts and similar documents relating to expenditure attributable to the work carried out by ELDO in pursuance of this Agreement shall be held available to the auditors operating on behalf of the Governments;

(vii) In the event of any participating Government withdrawing from the experiment under the terms of Article 4 of the Agreement, any extra cost incurred to enable ELDO to proceed with the F9 firing according to its planned programme shall be met by the Government which withdraws.

ANNEX IV

ANNEX REFERRED TO IN ARTICLE II OF ANNEX I

With regard to the F9 Telecommunication Experiment and after consultation with the Italian Government, ELDO, bearing in mind the understanding expressed in the Preamble to the Agreement, agrees to the inclusion in the equipment mentioned in Annex I, 11 (a) of a Belgian and Scandinavian microwave telemetry system for the purpose of servicing the Belgian/Scandinavian telecommunication experiment.

PROTOCOL OF SIGNATURE TO THE AGREEMENT BETWEEN CERTAIN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN CONFERENCE ON SATELLITE COMMUNICATIONS AND THE EUROPEAN ORGANISATION FOR THE DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF SPACE VEHICLE LAUNCHERS CONCERNING THE F9 FIRING

At the time of signing this agreement of today's date, the undersigned plenipotentiaries hereby declare that despite the provisions of Article 18 thereof, the agreement will provisionally enter into force as from today, with the exception only of Article 17.

In witness whereof the undersigned plenipotentiaries, duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done in the English language at Neuilly-sur-Seine this fifth day of February 1969 in a single original which shall be deposited in the archives of the European Organisation for the Development and Construction of Space Vehicle Launchers, who shall transmit a certified true copy to each signatory state.

For the Kingdom of Belgium :

J. BOUHA

For the Kingdom of Denmark :

P.W. FRELLESVIG

For the Italian Republic :

F.M. MALFATTI

For the Kingdom of Norway :

H. VOGT

For the Kingdom of Sweden :

C.H. VON PLATEN

For the European Organisation for the Development and Construction of Space Vehicle Launchers :

R. AUBINIÈRE

Traduzione non ufficiale

N.B.: Il testo facente fede è unicamente quello in lingua inglese, qui sopra riportato.

ACCORDO TRA ALCUNI STATI MEMBRI DELLA CONFERENZA EUROPEA PER LE TELECOMUNICAZIONI SPAZIALI E L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LO SVILUPPO E LA COSTRUZIONE DI VETTORI SPAZIALI RELATIVO AL LANCIO F9

Vista la proposta fatta dall'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) di mettere a disposizione di alcuni Stati membri della Conferenza europea sulle telecomunicazioni via satellite (CETS), per la prova di apparecchiature per telecomunicazioni costruite in questi Stati, una parte di volume utile di un satellite da porre in orbita in occasione di un lancio sperimentale indicato col codice F9, a condizione che il programma di messa a punto dell'ELDO lo consenta e non venga influenzato negativamente da detto esperimento, la Organizzazione, qui appresso indicata come l'ELDO da un lato, ed i Governi del Belgio, della Danimarca, dell'Italia, della Norvegia e della Svezia agenti in qualità di membri del CETS, qui appresso indicati come « i Governi » dall'altro, hanno concluso il presente Accordo al quale sono uniti quattro allegati che costituiscono parte integrante dell'Accordo stesso.

Articolo 1

Nel quadro del suo attuale programma di sviluppo nel quale è previsto un lancio nell'ottobre 1969, l'ELDO si impegna ad accettare dai Governi l'integrazione dei materiali di telecomunicazione nel satellite F9 in vista di prove di volo, a condizione che il lancio F9 abbia effettivamente luogo.

Articolo 2

L'ELDO determina, previa consultazione con i Governi, il programma relativo alla consegna dei documenti e del materiale in vista dell'integrazione delle apparecchiature di telecomunicazione nel satellite (vedi allegato II, modalità tecniche).

Articolo 3

a) L'ELDO assume la completa responsabilità dell'esecuzione del presente esperimento nel quadro del suo programma. È intenzione dell'ELDO, per parte sua, affidare all'Italia il compito di montare le attrezzature di telecomunicazione nel satellite e di procedere alle relative prove.

b) L'assistenza di un Gruppo progettazione sistemi, costituito in base all'articolo 6 del presente Accordo, verrà fornita all'ELDO ed all'Italia. Tale assistenza dovrà essere richiesta ogni qualvolta sia necessario.

c) I Governi accettano, qualora le prove ne rivelino la necessità, di modificare ed adattare le apparecchiature di telecomunicazione in modo da adeguarle al dispositivo ELDO per il lancio del satellite.

d) L'ELDO accetta di portare alla struttura del satellite tutte quelle modifiche che dovessero rivelarsi necessarie per fissare un sistema di antenne a micro-onde nel satellite, restando inteso che, se l'ELDO lo richiederà, tali modifiche ed il loro finanziamento incomberanno ai Governi.

Articolo 4

a) Nel caso in cui il montaggio delle apparecchiature di telecomunicazione rischiasse di ritardare la data del lancio sperimentale dell'F9 (come previsto dall'articolo 1) o rischiasse di comprometterne gli obiettivi fondamentali, l'ELDO potrà fine completamente o parzialmente alla prova.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) Prima di adottare la suddetta decisione occorrerà dare modo, nei limiti del possibile, ai Governi di consultarsi con l'ELDO a tale riguardo. Se ciò non sarà possibile, il Comitato direttivo citato all'articolo 6 o il suo rappresentante a Woomera, saranno informati di qualsiasi decisione relativa alla prova.

c) Ognuno dei Governi potrà ritirarsi in qualsiasi momento dal presente esperimento previa consultazione con l'ELDO e con gli altri Governi, e dopo aver assolto ai propri obblighi finanziari per le spese già sostenute in comune, purché tale ritiro non comprometta l'esito del lancio. In tal caso, il Governo che vorrà ritirarsi dall'esperimento dovrà fornire (a titolo di rimborso) le apparecchiature e compiere le operazioni necessarie ai sensi del presente Accordo, affinché gli altri Governi possano portare a termine l'esperimento.

d) Un ritiro che avvenga in base alle clausole del presente articolo non potrà dar luogo a controversia tra le parti.

e) Un ritiro che avvenga in conformità delle disposizioni del presente articolo non dispenserà i Governi dall'obbligo di rimborsare all'ELDO, in base al presente Accordo, la totalità delle spese effettivamente sostenute concernenti sia l'esperimento, ai sensi dell'articolo 12 seguente, che l'accettazione di esso.

Articolo 5

La distribuzione dei compiti e delle responsabilità tra i Governi è indicata negli allegati I e IV al presente Accordo.

Articolo 6

a) I Governi costituiranno un Comitato direttivo, come descritto nell'allegato I, perché li rappresenti presso l'ELDO per tutte le questioni relative al presente Accordo.

b) Il Comitato direttivo creerà un Gruppo progettazione sistemi, come descritto nell'allegato I, che sarà responsabile nei suoi confronti della progettazione generale, dello studio tecnico dei sistemi, dell'integrazione e del collaudo delle apparecchiature per telecomunicazione.

Articolo 7

A decorrere dal decimo giorno successivo alla messa in orbita del satellite, e senza pregiudizio del diritto dell'ELDO di utilizzare il satellite per i suoi scopi, i Governi avranno la facoltà di compiere, d'intesa con l'ELDO, delle prove di telecomunicazione.

Articolo 8

I Governi determinano, per il tramite del Comitato direttivo e d'intesa con l'ELDO, i dettagli dei sistemi ed il calendario del programma delle prove orbitali.

Articolo 9

a) L'ELDO ha pieno e libero accesso a tutte le informazioni relative alla costruzione ed alle prove delle apparecchiature di telecomunicazione e loro parti ed ha altresì diritto, in ogni momento ed in ogni stadio, ad ispezionare i lavori svolti dal Gruppo progettazione sistemi. Di conseguenza l'ELDO sarà ritenuto essere a conoscenza di tutti i detti lavori di costruzione.

b) Il presente articolo non dà all'ELDO, né ad uno Stato membro dell'ELDO, né a qualsiasi altra persona sottoposta alla giurisdizione di uno dei detti Stati, il diritto di utilizzare le informazioni

tecniche ottenute alle condizioni precisate dal paragrafo *a)* per scopi che non siano esplicitamente previsti dal presente Accordo e che non si riferiscano all'esperimento F9.

Articolo 10

a) Tenute presenti le disposizioni del paragrafo *a)* dell'articolo 9 del presente Accordo, nessun Governo sarà ritenuto responsabile nei confronti dell'ELDO di qualsiasi insuccesso dell'esperimento dell'F9 che sia stato provocato dalle apparecchiature di telecomunicazione, e dall'integrazione o presenza nel satellite di dette apparecchiature.

b) Nel caso di insuccesso del lancio sperimentale dell'F9, né l'ELDO né alcuno degli Stati, membro dell'ELDO, sarà ritenuto responsabile nei confronti dei Governi per qualsiasi perdita o danno prodotti dalle apparecchiature di telecomunicazione o per qualsiasi insuccesso dell'esperimento di telecomunicazione.

Articolo 11

a) Nessun Governo sarà ritenuto responsabile per qualsiasi danno o nocumento quale che sia, causato a terzi in relazione al lancio ed alla permanenza in orbita del satellite.

b) Né l'ELDO né alcuno degli Stati membri dell'ELDO sarà ritenuto responsabile per qualsiasi perdita o danno causati alle persone impiegate nella esecuzione del presente Accordo per conto dei Governi.

Articolo 12

a) Le spese di progettazione, messa a punto, costruzione, acquisto e trasporto di ogni apparecchiatura di telecomunicazione e della relativa attrezzatura di controllo verranno sostenute direttamente dai singoli Governi responsabili per quella determinata apparecchiatura in base alle disposizioni dell'articolo 11 dell'allegato I del presente Accordo.

b) Gli esperti facenti parte del Gruppo progettazione sistemi ed i loro assistenti saranno remunerati dai Governi che li hanno nominati. Le spese di viaggio e di missione dei predetti, saranno ugualmente a carico dei detti Governi.

c) Tutte le spese amministrative necessarie per il lavoro in comune svolto in seno al Gruppo progettazione sistemi saranno sostenute dai Governi in base all'articolo 5 *c)* dell'allegato I del presente Accordo.

d) Le seguenti spese sostenute dall'ELDO saranno a carico dei Governi:

(i) le spese sostenute direttamente dal Segretario dell'ELDO al solo scopo di eseguire il presente Accordo;

(ii) le spese specifiche relative ad ogni adattamento o modifica della struttura del satellite e delle sue attrezzature, necessarie al solo scopo di integrare l'attrezzatura di telecomunicazione nel satellite;

(iii) le spese specifiche relative ad ogni prova, meccanica, elettrica o ambientale necessaria al solo scopo di integrare l'attrezzatura di telecomunicazione nel satellite e ad assicurarle il corretto funzionamento.

Tali spese saranno calcolate in base all'articolo I dell'allegato III e verranno rimborsate all'ELDO in base alle disposizioni dell'articolo II dell'allegato III.

Articolo 13

Le stazioni a terra appartenenti integralmente ai Governi, usate per le prove, sono messe a disposizione di ogni Governo, su basi paritarie, al fine di permettere un adeguato controllo dei risultati

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e delle possibilità di tutti gli apparecchi di telecomunicazione in orbita. I Governi avranno la possibilità, a condizioni eque ed imparziali, di partecipare e di seguire gli esperimenti effettuati nelle stazioni a terra ed avranno libero accesso a tutti i dati registrati concernenti le prove. Gli esperti nominati sia dai Governi che dall'ELDO saranno ammessi alle stazioni a terra di cui sopra.

Articolo 14

a) Il materiale di telecomunicazione e l'attrezzatura relativa destinati unicamente agli esperimenti dei Governi relativi all'F9 saranno esenti, sia all'ingresso che all'uscita dai territori dei Governi, dal pagamento di tasse o diritti d'importazione, spese d'ispezione ed altri diritti o canoni e non saranno sottoposti ad alcuna restrizione o divieto dettati da ragioni di ordine economico od altro.

b) L'ELDO si impegna ad interporre i propri buoni uffici per permettere ai Governi di ottenere, all'entrata ed all'uscita dai territori degli Stati membri dell'ELDO, le esenzioni citate al paragrafo a) del presente articolo per le attrezzature di telecomunicazione destinate unicamente agli esperimenti dei Governi relativi all'F9.

c) I Governi osserveranno le stesse regole di sicurezza che saranno tenuti ad osservare i rappresentanti dell'ELDO o degli Stati membri dell'ELDO all'ingresso della base di lancio di Woomera, ai fini del detto esperimento. L'ELDO comunicherà ai Governi le regole da osservare.

Articolo 15

Ogni Governo può designare un ente, impresa o gruppo di imprese che sia sotto la propria giurisdizione, perché assuma in sua vece la responsabilità nei confronti dell'ELDO e di ogni altra parte contraente del presente Accordo, per tutti i compiti e tutti gli acquisti di qualsivoglia attrezzatura di competenza del Governo interessato, nonché del pagamento di ogni importo dovuto ai sensi del presente Accordo.

La presente disposizione non esonera i Governi dai loro obblighi nei confronti dell'ELDO in quanto parti di qualsiasi procedura legale concernente il regolamento di qualsivoglia controversia relativa all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo.

Articolo 16

Se una delle parti lo ritiene conveniente, può chiedere di consultare le altre parti al fine di assicurare l'applicazione così come la corretta osservanza delle disposizioni del presente Accordo e dei suoi allegati. Detta consultazione dovrà essere iniziata il più rapidamente possibile e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta, salvo accordi diversi.

Articolo 17

a) Le controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo e dei suoi allegati, escluso l'articolo 4, che non possano essere risolte direttamente tra le parti possono essere sottoposte ad un tribunale arbitrale. La parte che intende sottoporre una controversia ad arbitrato deve notificarlo all'altra o alle altre parti.

b) La composizione del tribunale verrà stabilita di comune accordo tra le parti in causa. Nel caso di mancato accordo tra le parti, la composizione del tribunale sarà decisa dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

c) Il tribunale fisserà la propria procedura interna.

d) Non è ammesso appello contro la decisione del tribunale di arbitrato, che sarà definitiva e vincolante per le parti. In caso di controversia circa il significato o la portata della decisione, spetterà al tribunale arbitrale di fornire l'interpretazione su richiesta di qualsiasi parte in causa.

Articolo 18

Il presente Accordo entrerà in vigore nei confronti di ogni Governo, all'atto della notifica all'ELDO del compimento delle rispettive procedure interne, a condizione che l'ELDO abbia già aderito all'Accordo.

Con l'entrata in vigore del presente Accordo, sarà dato effetto retroattivo alle disposizioni dell'articolo 12 che avranno efficacia a partire dal 1° aprile 1967.

L'ELDO informerà tutti i firmatari delle notifiche ricevute in base al presente articolo.

Articolo 19

Il presente Accordo potrà essere riveduto previo accordo fra le Parti.

In fede di che i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in lingua inglese a Neuilly-sur-Seine (Francia), il 5 febbraio 1969, in un unico esemplare che verrà depositato negli archivi dell'Organizzazione europea per la messa a punto e costruzione di vettori spaziali, che ne trasmetterà copie conformi ad ogni Stato firmatario.

Per il Regno del Belgio :

J. BOUHA

Per il Regno di Danimarca :

P.W. FRELLESVIG

Per la Repubblica italiana :

F.M. MALFATTI

Per il Regno di Norvegia :

H. VOGT

Per il Regno di Svezia :

C.H. VON PLATEN

Per l'Organizzazione europea per la messa a punto e costruzione di vettori spaziali :

R. AUBINIÈRE

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI CONCORDATE FRA I GOVERNI

Comitato direttivo

1. I Governi costituiranno un Comitato direttivo che li rappresenti nei confronti dell'ELDO per tutti i problemi relativi al presente Accordo.
2. Il Comitato direttivo sarà formato da un rappresentante per ogni Governo.
3. Il Comitato direttivo decide all'unanimità. Il Belgio e l'Italia hanno diritto ad un voto per ciascuno; la Danimarca, la Norvegia e la Svezia ad un solo voto in comune.
4. Ogni Membro del Comitato direttivo può essere assistito da consiglieri. Il Comitato può decidere di invitare dei consiglieri dell'ELDO ad assistere il Comitato su basi permanenti o *ad hoc*.
5. *a)* Nei loro reciproci rapporti i singoli Governi assumono e conservano il controllo delle loro spese come previsto al paragrafo *a)* dell'articolo 12 del presente Accordo. Le spese previste al paragrafo *d)* dell'articolo summenzionato e tutte le altre spese di carattere comune sono sostenute dai Governi in parti uguali; la Danimarca, la Norvegia e la Svezia sono considerate, nel presente caso, come un solo Membro.
b) Le spese previste al paragrafo *d)* dell'articolo 12 del presente Accordo saranno preventivamente approvate dal Comitato direttivo.
c) Le spese citate al paragrafo *c)* dell'articolo 12 dell'Accordo saranno coperte mediante la istituzione di un diritto speciale che sarà riscosso in aggiunta ai contributi versati dai Governi per finanziare le spese del Segretariato del CETS. L'amministrazione dei fondi provenienti dalla riscossione di detto diritto speciale verrà assunta dall'Italia. I pagamenti necessari a coprire le spese previste ai summenzionati paragrafi saranno prelevate da tale fondo in base alle richieste del Comitato direttivo.

Gruppo progettazione sistemi

6. Il Comitato direttivo nominerà un Gruppo progettazione sistemi.
7. Il Gruppo progettazione sistemi sarà composto di esperti appartenenti ai Governi. Il Comitato direttivo nominerà uno di tali esperti Direttore del Gruppo.
8. Il Direttore del Gruppo progettazione sistemi organizzerà e dirigerà l'attività del Gruppo. Egli parteciperà alle riunioni del Comitato direttivo a meno che questi non disponga altrimenti.
9. I compiti specifici del Gruppo progettazione sistemi saranno:
 - (i) l'integrazione dei vari apparecchi di telecomunicazione tra di loro;
 - (ii) l'assistenza all'ELDO per l'integrazione dell'attrezzatura di telecomunicazione nel satellite, in conformità delle disposizioni del presente Accordo;
 - (iii) l'assistenza all'ELDO per tutte le necessarie prove, dinamiche, elettriche e termiche, in conformità delle disposizioni del presente Accordo.
10. Qualsiasi controversia che sorga all'interno del Gruppo progettazione sistemi e che non possa essere risolta dal Direttore di detto Gruppo, il perdurare della quale potrebbe pregiudicare seriamente i lavori del Gruppo, sarà deferita dal Direttore al Comitato direttivo per una decisione immediata.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

11. La distribuzione dei compiti fra i Governi sarà la seguente:

a) Responsabilità della fornitura delle attrezzature di telecomunicazione da costruire e fornire:

Belgio: un radiofaro a micro-onda e la relativa attrezzatura a terra, vale a dire l'insieme degli strumenti che possono rivelarsi necessari oltre all'attrezzatura della stazione a terra per il funzionamento ed il controllo del materiale portato nello spazio.

Italia: un sistema di antenne, un ripetitore a micro-onde ed un sistema di commutazione fra i vari esperimenti.

Danimarca, Norvegia e Svezia congiuntamente: un ripetitore a micro-onde*.

b) L'attrezzatura telemetrica ed i telecomandi di bordo al pari dell'integrazione del sistema di antenne nella struttura del satellite saranno eseguite dall'Italia;

c) Ogni Governo procederà alle modifiche di qualsiasi parte delle attrezzature di telecomunicazione che dovessero rendersi necessarie in seguito ai risultati delle prove su simulatori o di altro genere relative all'integrazione di dette attrezzature nel loro interno o all'interno del satellite.

ALLEGATO II

MODALITÀ TECNICHE

Articolo I

1. Il satellite non sarà stabilizzato e sarà posto su di un'orbita quasi polare. L'ELDO ha preso nota dell'orbita desiderata di 4.000 km di apogeo e si sforzerà di realizzarla nella misura permessa dagli obiettivi delle prove dell'F9.

Su tale questione il Comitato direttivo sarà tenuto al corrente in modo completo.

2. Le attrezzature di telecomunicazione funzioneranno nel campo delle micro-onde; il volume totale e la relativa massa non supereranno rispettivamente i 40 litri ed i 40 chilogrammi.

Il consumo di energia non sarà superiore ai 200 watt-ora per ogni periodo di 24 ore consecutive con l'obbligo di non scaricare mai le batterie imbarcate al disotto del 70 per cento della loro capacità nominale; resta inteso che tale consumo rappresenta l'energia richiesta dal funzionamento delle sole attrezzature del satellite di prova utilizzate per l'esperimento del CETS.

3. L'ELDO fornirà il satellite di una attrezzatura telemetrica VHF, codificatore e modulatore inclusi, in grado di trasmettere a terra dati campione relativi allo stato delle attrezzature di telecomunicazione. L'ELDO fornirà inoltre il satellite di un telecomando, demodulatore e decodificatore inclusi, che permetta agli ordini ricevuti da terra di agire sul funzionamento degli apparecchi di telecomunicazione.

4. L'ELDO fornirà le informazioni che gli verranno richieste sui punti seguenti:

(i) massima interferenza ammissibile tra le attrezzature di telecomunicazione di cui sopra e l'attrezzatura telemetrica e di telecomando fornita dall'ELDO unitamente ai dati relativi all'interferenza tra l'attrezzatura ELDO, quella a terra compresa, e le attrezzature di telecomunicazione;

(ii) massimo squilibrio dinamico ammissibile;

(iii) dati prevedibili relativi alle condizioni ambientali in cui verranno a trovarsi le attrezzature di telecomunicazione durante il lancio ed in orbita, quali urti, vibrazioni lungo i diversi assi, condizioni di accelerazione, pressione, variazioni di temperatura, radiazioni ambientali, atmosfere corrosive, pesi e volumi, condizioni a terra;

(iv) i parametri dell'orbita, quali le coordinate e l'altezza dell'apogeo e del perigeo il giorno dopo la messa in orbita;

* Vedi Allegato IV.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(v) i valori delle tensioni elettriche disponibili nel satellite fornite dal sistema di alimentazione dell'ELDO.

5. L'ELDO fornirà i dati sull'orbita e sulle condizioni di volo nel più breve tempo possibile dopo la messa in orbita e successivamente ogni altra informazione disponibile dello stesso genere.

Articolo II

1. Supponendo che il lancio dell'F9 possa avvenire nell'ottobre 1969, le date di consegna dei documenti e del materiale che deve essere fornito dai Governi sono previste nel modo seguente:

1.1. Consegna dei documenti

(a) Specifiche dei sistemi	Stadio 1	15- 3-68
	Stadio 2	15- 5-68
(b) Rapporto sulle prove di qualificazione.....		15-11-68
(c) Manuale per gli utilizzatori	Stadio 1	15-10-68
	Stadio 2	15- 3-69
(d) Attrezzatura di controllo	Stadio 1	1-11-68
Specifiche dell'impianto	Stadio 2	1- 3-69

1.2. Consegna del materiale

(a) Modellino geometrico		24- 8-68
(b) Prototipo		15-11-68
(c) Apparecchio di volo.....		15- 3-69
(d) Apparecchio di volo di ricambio		1-12-68
(e) Attrezzature di controllo - Roma		1-11-68

1.3. L'ELDO fornirà una nota che preciserà i documenti e specificherà le caratteristiche tecniche del materiale tipo.

2. Verranno applicate alle apparecchiature fornite gli stessi procedimenti che sono in vigore nell'ELDO in materia di prove tecniche e di rapporti informativi.

3. L'esperimento di telecomunicazione figurerà fra gli obiettivi delle prove dell'ELDO nella categoria 2, il che significa che detto esperimento non potrà, in alcun momento, ritardare il programma di lancio F9 o influenzare gli obiettivi delle prove dell'F9; infatti ogni singolo caso verrà deciso valutandone i pro e i contro.

Articolo III

1. Le prove previste al paragrafo *a*) dell'articolo 3 del presente Accordo includeranno lo stato e le caratteristiche meccaniche, elettriche, termiche e sotto vuoto delle apparecchiature di telecomunicazione.

2. Le modifiche e le messe a punto di cui al paragrafo *c*) dell'articolo 3 del presente Accordo potranno riguardare le interferenze radio superiori ai limiti ammissibili che verranno poste in evidenza dalle prove effettuate su di un modellino elettrico, oppure uno squilibrio dinamico o termico.

3. Oltre alla costruzione e alla fornitura delle apparecchiature di telecomunicazione, i Governi adempiranno anche ai seguenti compiti:

(i) costruzione e fornitura di tutti i dispositivi necessari per fissare le apparecchiature di telecomunicazione nella struttura del satellite;

(ii) costruzione e fornitura del necessario sistema di antenne;

- (iii) integrazione dei vari ripetitori compresi i sistemi di commutazione tra gli esperimenti e tutti i cavi necessari;
- (iv) conversione, stabilizzazione e filtraggio dell'energia elettrica fornita;
- (v) adattamento dei punti di controllo all'attrezzatura di campionamento del satellite;
- (vi) adattamento di ogni ordine proveniente dall'apparecchio decodificatore del satellite per rispondere alle necessità descritte al paragrafo 3 dell'articolo I del presente Allegato;
- (vii) fornitura dell'attrezzatura di controllo prima del lancio relativa agli apparecchi di telecomunicazione.

4. L'assistenza del Gruppo progettazione sistemi includerà inoltre:

- (i) l'invio di tecnici presso il Gruppo di integrazione del satellite di prova sotto la responsabilità dell'autorità che è stata incaricata della sua progettazione;
- (ii) l'invio di tecnici presso il Gruppo di lancio del satellite di prova sotto la responsabilità del Capo del Gruppo del satellite di prova dell'ELDO.

ALLEGATO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

I. — *Spese rimborsabili*

I Governi rimborseranno all'ELDO sulla base di costi controllati, le spese necessarie sostenute dall'ELDO per l'esecuzione del presente Accordo; tali spese saranno calcolate nel modo seguente:

- (i) salari reali netti (comprendenti il salario base previa deduzione delle imposte nazionali, indennità di espatrio, assegni familiari ed il contributo al fondo di previdenza dell'ELDO, previa deduzione delle imposte nazionali) pagati al personale di categoria A del Segretariato dell'ELDO, aumentati delle relative spese generali;
- (ii) spese di viaggio rimborsate a detto personale del Segretariato dell'ELDO in conformità dello Statuto del personale dell'ELDO;
- (iii) il costo relativo ai contratti esterni conclusi dall'ELDO o per conto dell'ELDO d'intesa con i Governi concernenti la totalità o parte dei lavori definiti nel presente Accordo, quali le spese sostenute per detti lavori dal Servizio studio del satellite di prova;
- (iv) le spese varie sostenute direttamente dall'ELDO a condizione che esse siano state sostenute esclusivamente per i lavori definiti nel presente Accordo.

II. — *Impegni e pagamenti*

(i) l'ELDO comunicherà ogni anno al Comitato direttivo, sotto forma di un piano schematico di sviluppo e di finanziamento, il totale degli impegni finanziari che dovranno essere assunti e quello dei pagamenti che dovranno essere effettuati dall'ELDO entro l'anno solare in relazione alle spese summenzionate;

(ii) l'ELDO fornirà al Comitato direttivo, su richiesta di quest'ultimo, tutti i chiarimenti possibili per permettere al Comitato di procedere ad una stima delle spese da effettuare;

(iii) entro tre mesi dalla notifica al Comitato direttivo degli impegni e dei pagamenti annuali citati al precedente paragrafo (i), i Governi anticiperanno all'ELDO il 50 per cento dei fondi necessari a far fronte ai pagamenti da effettuare nel corso dell'anno;

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(iv) l'ELDO assumerà, in virtù del presente Accordo, impegni finanziari soltanto allorché i Governi si saranno preventivamente impegnati nei confronti dell'ELDO a rimborsargli i pagamenti effettuati in base al presente Accordo, nel corso dello stesso anno in cui l'ELDO dovrà esso stesso effettuare tali pagamenti;

(v) indipendentemente dagli obblighi imposti dai paragrafi precedenti, i Governi si impegnano a soddisfare tutte le richieste di rimborso che saranno presentate dall'ELDO ogni tre mesi, relative ai lavori previsti dall'Accordo; tali rimborsi dovranno essere effettuati entro un termine di due mesi al massimo dalla presentazione delle fatture alla sede del Comitato direttivo. I pagamenti relativi alle spese sostenute durante i primi tre trimestri dell'anno verranno fatti fino a concorrenza del 50 per cento delle fatture presentate al Comitato direttivo; il restante 50 per cento sarà prelevato dai fondi anticipati (di cui al punto II (iii) del presente allegato). I pagamenti relativi alle fatture dell'ultimo trimestre dell'anno verranno effettuati tenendo conto delle somme restanti sui fondi anticipati;

(vi) tutte le ricevute o documenti equivalenti relativi alle spese imputabili ai lavori realizzati dall'ELDO in esecuzione del presente Accordo verranno messi a disposizione dei revisori dei conti agenti in nome dei Governi;

(vii) nel caso che uno qualsiasi dei Governi ritiri la sua partecipazione all'esperimento ai sensi dell'articolo 4 del presente Accordo, ogni spesa supplementare, sostenuta per permettere all'ELDO di procedere al lancio F9 secondo il programma stabilito, dovrà essere sopportata dal Governo che si ritirerà.

ALLEGATO IV

ALLEGATO RELATIVO ALL'ARTICOLO 11 DELL'ALLEGATO I

In merito all'esperimento relativo alle telecomunicazioni dell'F9 e previa consultazione con il Governo italiano, l'ELDO, tenuto conto dello spirito del preambolo dell'Accordo, accetta di includere nell'apparecchiatura citata all'Allegato I, 11 a) un sistema belga e scandinavo telemetrico a micro-onde quale materiale complementare dell'esperimento belga-scandinavo di telecomunicazione.

PROTOCOLLO DI FIRMA DELL'ACCORDO TRA ALCUNI STATI MEMBRI DELLA
CONFERENZA EUROPEA PER LE TELECOMUNICAZIONI SPAZIALI E L'ORGA-
NIZZAZIONE EUROPEA PER LO SVILUPPO E LA COSTRUZIONE DI VETTORI
SPAZIALI RELATIVO AL LANCIO F9

All'atto della firma del presente Accordo in data odierna, i sottoscritti plenipotenziari dichiarano con il presente Protocollo che, nonostante quanto disposto dall'articolo 18, l'Accordo entrerà provvisoriamente in vigore in data odierna, con la sola eccezione dell'articolo 17.

In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in lingua inglese a Neuilly-sur-Seine (Francia), il 5 febbraio 1969, in un unico esemplare che verrà depositato negli archivi dell'Organizzazione europea per la messa a punto e la costruzione di vettori spaziali che ne rilascerà copia conforme ad ogni Stato firmatario.

Per il Regno del Belgio :

J. BOUHA

Per il Regno di Danimarca :

P.W. FRELLESVIG

Per la Repubblica italiana :

F.M. MALFATTI

Per il Regno di Norvegia :

H. VOGT

Per il Regno di Svezia :

C.H. VON PLATEN

Per l'Organizzazione europea per la messa a punto e la costruzione di vettori spaziali :

R. AUBINIÈRE